

Cass., civ. sez. II, del 26 febbraio 2016, n. 3858

1.1. - Con il primo motivo è dedotta nullità della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli appellanti, i quali non avevano titolo per far valere un diritto strettamente legato alla condizione di portatore di handicap del premorto sig. MS.

Il ricorrente, che assume la carenza di interesse ad agire in capo ai sigg. S-V sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, contesta che il Tribunale sia addivenuto alla decisione nel merito della controversia sulla base di una inammissibile generalizzazione del diritto all'istallazione ed all'uso del servo scala.

1.2. - La doglianza è infondata.

1.2.1. - Nelle controversie in materia di uso di dispositivi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 2, comma 2, della legge n. 13 del 1989, tra i quali dispositivi è compreso il servo scala, la legittimazione a resistere in giudizio ed il correlato interesse deve essere riconosciuta in capo agli eredi del portatore di nel cui interesse il dispositivo era stato installato.

La finalità pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, espressione a sua volta del principio di solidarietà, che consente di ritenere irrilevante, ai fini della installazione di dispositivi inamovibili di accesso negli edifici, l'esistenza di condomini disabili (Cass., sez. 2^a, sentenza n. 18334 del 2012, in materia di ascensore), impedisce di configurare il diritto al mantenimento e all'uso dei dispositivi cosiddetti provvisori, ove già installati, come diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso.

La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue infatti, attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici.

1.2.2. - Con riferimento alla installazione degli impianti cosiddetti provvisori, del tipo servo scala, l'art. 2, comma 2, della legge n. 13 del 1989, prevede una forma di autotutela, consentendo al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servo scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l'ampiezza delle porte d'accesso. Ai fini della installazione del dispositivo antibarriera è pertanto necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Tuttavia, se la genesi dell'innovazione in autotutela è strettamente legata alla per sona affetta da minorazione, non altrettanto è a dirsi dell'uso del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera – realizzata con il contributo pubblico - non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato.

Sulla base di tali considerazioni, che inducono ad escludere la configurabilità di un «diritto personalissimo» all'uso dell'impianto, si deve concludere che nel caso di specie i convenuti

DS e FV, costituiti nel primo grado di giudizio a seguito del decesso del congiunto e originario convenuto MS, fossero legittimati a proseguire il processo in quanto eredi del predetto, e al con tempo portatori di un interesse proprio alla definizione della controversia in tema di uso del dispositivo servo scala, in quanto condomini e potenziali utilizzatori dello stesso.

3. - Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge, che il ricorrente indica, nell'illustrazione del motivo, negli artt. 1102, 1120 e 1121 cod. civ. e nella legge n. 13 del 1989.

Si contesta la pertinenza del richiamo effettuato dal Tribunale alla disciplina delle innovazioni e, in particolare, della installazione dell'ascensore, evidenziando in ogni caso che la norma contenuta nell'art. 2, comma 3, della legge n. 13 del 1989 avente ad oggetto il superamento delle barriere architettoniche fa salvo il disposto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma cod. civ.

3.1. - La doglianza è infondata.

Il richiamo operato dal Tribunale alla normativa contenuta nella legge n. 13 del 1989 e alla disciplina delle innovazioni è pertinente, vertendosi in tema di dispositivi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche installati in con dominio. La domanda dell'odierno ricorrente, attore in primo grado, aveva infatti ad oggetto l'uso del dispositivo servo scala da parte del condomino MS, in assunto lesivo del diritto dell'attore all'uso delle scale, parti comuni dell'edificio.

Come già rilevato, il Tribunale ha escluso la lesività dell'ingombro determinato dal seggiolino del servo scala in posizione di quiete, ritenendo non compromesso l'uso delle scale da parte degli altri condomini, ed ha ritenuto tollerabile il disagio provocato dal restringimento del piano di calpestio, alla stregua del bilanciamento tra esigenze di tutela della proprietà e principio solidaristico, imposto dall'art. 1120, secondo comma, cod. civ.